



COMUNE DI FOLIGNO



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2023**

ALLEGATO F

**COPIA DELLE PROPOSTE
RELATIVE AD IMPOSTE E
TASSE**



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 18 del 27-02-2023

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI
AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 13/12/2022, pubblicato nella G.U. n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la Legge 29/12/2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025”, pubblicata nella G.U. n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, che all’articolo 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il Bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con previsione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istitutiva della Nuova Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento all’art.1 comma 751 in tema di IMU, e ogni s.m.i.;

VISTA la Legge 29.12.2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di IMU;

VISTI altresì:

- l’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali; e ogni s.m.i.;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

EVIDENZIATO che ad oggi che le disposizione di cui ai commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 non risultano attuabili, per cui come chiarito nella Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, avente ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art.*

1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”, i Comuni non devono attendere l’emanazione di decreto ministeriale che approvi il prospetto delle aliquote, atteso che alla data odierna il D.M. previsto non è stato emanato;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione le aliquote IMU per l’anno 2023;

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2021 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di stabilire per l’Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l’anno 2023:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Riduzione
Aliquota ordinaria	10,10 per mille		
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l’apposita voce)</i>		
Immobile assimilato all’abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l’apposita voce)</i>		
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	9,60 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell’art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,00 per mille	200 euro	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge.	4,00 per mille	200 euro	
Abitazioni tenute a disposizione o non locatate	10,60 per mille		
Abitazioni locatate	10,10 per mille		In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019
Immobili produttivi categoria D esclusa cat. D/5	8,85 per mille, di cui: 7,60 per mille allo Stato; 1,25 per mille al Comune		
Immobili produttivi categoria D/5	9,10 per mille, di cui: 7,60 per mille allo Stato; 1,50 per mille al Comune		
Aree fabbricabili	10,10 per mille		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 e s.m.i.	0,00 per mille		
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	8,60 per mille		

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	10,10 per mille		
--	-----------------	--	--

2. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Foligno stimato in euro 10.170.000,00= e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2023- 2025 dell'Ente;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

27-02-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GIOVANNI BOSI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-02-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-02-2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 13 del 16-02-2023

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI
AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2022

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;

VISTI:

il Decreto del Ministero dell’Interno 13/12/2022, pubblicato nella G.U. n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

la Legge 29/12/2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025”, pubblicata nella G.U. n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, che all’articolo 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il Bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con previsione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

PREMESSO che l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia tributaria, salvo per quanto attiene l’individuazione dei soggetti passivi, la determinazione dell’aliquota massima e la definizione delle fattispecie imponibili che sono stabilite dalla legge;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2022 con la quale, ai fini della determinazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022, è stato stabilito di:

- applicare le seguenti aliquote differenziate e progressive per scaglioni di reddito (reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al DPR 917/1986);

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%
oltre € 50.000	0,80%

- confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

RILEVATO che per l'anno 2023, sono state effettuate, tramite l'applicazione del Portale per il federalismo fiscale – Analisi addizionale IRPEF, delle previsioni di entrata applicando ai redditi imponibili le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate e progressive per scaglioni di reddito in vigore nell'anno 2022 e mantenendo l'esenzione per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00;

DATO ATTO che l'analisi eseguita ha condotto alla determinazione di un gettito medio atteso per l'anno 2023, pari ad € 4.644.908 (valore puntuale) compreso tra i seguenti valori:

§ Gettito minimo: € 4.180.416,00

§ Gettito massimo: € 5.109.401,00

distribuiti per scaglioni di reddito come esposto nella tabella seguente

Scaglioni di reddito	Aliquota	Gettito minimo	Gettito massimo
fino a € 15.000,00	0,55%	€ 177.765,00	€ 217.268,00
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%	€ 1.541.763,00	€ 1.884.377,00
Da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%	€ 1.463.778,00	€ 1.789.064,00
oltre € 50.000	0,80%	€ 997.110,00	€ 1.218.692,00
		€ 4.180.416,00	€ 5.109.401,00

Richiamato il punto 3.7.5 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* il quale dispone che *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto**Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento** e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta... “;*

RITENUTO OPPORTUNO, in virtù del principio contabile sopra rappresentato e degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF realizzati nel biennio precedente formulare una previsione di gettito di **€ 4.240.000**;

DATO ATTO che il gettito minimo atteso, stimato in **€ 4.240.000** è necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2023-2025;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2023, di:

- confermare, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, le medesime aliquote, differenziate e progressive per scaglioni di reddito, vigenti nell'anno 2022 come di seguito

esposte:

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%
oltre € 50.000	0,80%

- confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto inoltre che il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 dispone che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di confermare, per l'anno 2023, ai fini del calcolo dell'Addizionale comunale all'IRPEF, le medesime aliquote, differenziate e progressive per scaglioni di reddito, vigenti nell'anno 2022 come di seguito esposte:

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%

oltre € 50.000	0,80%
----------------	-------

2. confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

24-02-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-02-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-02-2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005